



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA

Al Signor Presidente FEDERPERITI

LORO SEDI

Roma, 28 dicembre 2009

Ns. Prot. 7717

Oggetto: guida per i professionisti che chiedono il riconoscimento del titolo per esercitare in un altro Stato Membro

La Commissione Europea ha pubblicato la guida "Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle qualifiche professionali". Nella guida vengono date 66 risposte ad altrettante domande sulla Direttiva 2005/36/CE per i professionisti che chiedono il riconoscimento del titolo per esercitare in un altro Stato Membro.

La Direttiva 2005/36/CE, come noto, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2007.

Si tratta di un argomento particolarmente attuale e per il quale ci giungono spesso richieste di chiarimenti sulla normativa applicabile per i periti industriali che debbano svolgere la loro attività in un Paese della Comunità Europea.

La guida non è certamente esaustiva di tutte le problematiche esistenti ma da' la possibilità di una rapida risposta alle richieste più comuni; il testo, che comunque alleghiamo, è reperibile all'indirizzo web <http://www.politichecomunitarie.it/newsletter/16986/riconoscimenti-professionali-nuova-guida-ue>.

Oltre a ciò ricordiamo che tutti gli stati dell'Unione hanno costituito dei punti nazionali di contatto per i riconoscimenti professionali allo scopo di fornire a tutti i cittadini interessati ogni utile conoscenza degli strumenti per comprendere il complesso di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

Per una sempre più piena realizzazione del diritto allo stabilimento e alla prestazioni di servizi dei lavoratori comunitari, il punto nazionale di contatto fornisce chiarimenti sulle disposizioni esistenti in materia di esercizio dell'attività professionale tra gli Stati membri dell'Unione e sui sistemi di riconoscimento dei titoli professionali e sulla corrispondenza delle qualifiche nell'ambito comunitario.

L'elenco dei punti nazionali di contatto, che alleghiamo, è anche reperibile all'indirizzo web: <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto>.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perrad)

All.: c.s.

IL PRESIDENTE

(Giuseppe Jogna)

[Vai direttamente ai contenuti](#)



**DIPARTIMENTO
POLITICHE COMUNITARIE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Aiuti alla navigazione

[Salta il menu e vai direttamente ai contenuti](#)

- [Home](#) |
- [Link](#) |
- [Guida](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Contatti](#) |
- [Credits](#) |

Navigazione principale

[Salta il menu e vai direttamente ai contenuti](#)

- [Ministro](#)
- [Struttura](#)
- [Comunicazione](#)
- [Attività](#)
- [Normativa](#)
- [Banche dati](#)

Modulo ricerca nel sito

Cerca nel sito

sei in: [Home](#) | [Attività](#) | [Riconoscimenti professionali](#) | Punti nazionali di...

[Attività](#)

- [Aiuti di stato](#)
 - [Aiuti temporanei anticrisi](#)
 - [Normativa comunitaria](#)

- [Servizi pubblici](#)
- [Pareri e circolari](#)
- [Comunicazione sui temi europei](#)
 - [Cittadinanza europea](#)
 - [Club di Venezia](#)
- [Direttiva servizi](#)
 - [Contenuti e attuazione](#)
 - [Tavolo tecnico di confronto](#)
 - [Guida per monitoraggio](#)
- [Frodi comunitarie](#)
 - [Resoconto annuale 2008-2009](#)
 - [Resoconto annuale 2007-2008](#)
 - [Eventi](#)
- [Mercato interno](#)
 - [Il sistema dei brevetti](#)
 - [IMI \(Internal Market Information\)](#)
- [Partenariati e formazione](#)
- [Procedure d'infrazione](#)
 - [Cos'è una procedura d'infrazione](#)
 - [I numeri delle infrazioni](#)
 - [EUR-Infra](#)
 - [Documentazione](#)
- [Recepimento direttive UE](#)
 - [Attività di coordinamento](#)
 - [Tavoli di coordinamento](#)
- [Relazione annuale](#)
 - [Archivio relazioni](#)
 - [Relazione 2008](#)
 - [Relazione 2007](#)
- [Riconoscimenti professionali](#)
 - [Storia](#)
 - [Rapporto 2003-2004](#)
 - [Elenco professioni regolamentate](#)
 - [Coordinatori direttive](#)
 - [Punti nazionali di contatto](#)
- [SOLVIT](#)
 - [Come presentare un caso](#)
 - [Documentazione](#)
 - [Come contattarci](#)
 - [Organismi associati](#)
 - [Casi risolti](#)
- [Strategia di Lisbona](#)
 - [Programma Nazionale di Riforma 2008-2010](#)
 - [Programma Nazionale di riforma 2005-2008](#)
 - [Documenti](#)
- [Vincitori concorsi UE](#)



Parole chiave

[afghanistan \(1\)](#), [aiuti di stato \(2\)](#), [clima \(6\)](#), [club di venezia \(2\)](#), [crisi economica \(3\)](#), [crocifisso \(2\)](#), [direttiva servizi \(6\)](#), [europarlamentari italiani \(2\)](#), [formazione \(5\)](#), [frodi comunitarie \(2\)](#), [immigrazione \(2\)](#), [infrazioni \(4\)](#), [made in \(7\)](#), [muro di berlino \(3\)](#), [nomine ue \(4\)](#), [riconoscimenti professionali \(2\)](#), [servizi pubblici \(4\)](#), [solvit \(3\)](#), [strategia di lisbona \(7\)](#), [trattato di lisbona \(8\)](#)



[Video](#)



[Gallerie Fotografiche](#)



[Newsletter](#)

- [Ultima Newsletter](#)
- [Iscriviti](#)

Inserisci il tuo indirizzo e-mail:

Invia





Punti nazionali di contatto

2 dicembre 2009

- Segnala presso:



- [Stampa](#)
- [Invia](#)

I Punti nazionali di contatto offrono a tutti i cittadini interessati le informazioni per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

Forniscono ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla Direttiva 2005/36/CE. Informano sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, nonché, se necessario, le norme deontologiche. e assistono i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le competenti autorità dello Stato membro ospitante.

ITALIA

Lucia Monaco

Presidenza Consiglio Ministri

Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Piazza Nicosia, 20

00186 ROMA

Tel: 06 67795322

Fax: 06 67795064

e-mail : lu.monaco@palazzochigi.it

[Austria](#)

[Belgio](#)

[Bulgaria](#)

[Cipro](#)

[Danimarca](#)
[Estonia](#)
[Finlandia](#)
[Francia](#)
[Germania](#)
[Grecia](#)
[Irlanda](#)
[Islanda](#)
[Lettonia](#)
[Liechtenstein](#)
[Lituania](#)
[Lussemburgo](#)
[Malta](#)
[Norvegia](#)
[Olanda](#)
[Polonia](#)
[Portogallo](#)
[Regno Unito](#)
[Repubblica Ceca](#)
[Romania](#)
[Slovacchia](#)
[Slovenia](#)
[Spagna](#)
[Svezia](#)
[Svizzera](#)
[Ungheria](#)

AUSTRIA

Mrs Irene Linke
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
(Federal Ministry of Economy, Family and Youth)
Department I/7, Industrial Law
Stubenring 1
A - 1010 WIEN
Tel: +43 1 71100 5446
Fax: +43 1 71100 935446
E-mail: Irene.linke@bmwfj.gv.at
Website: <http://www.bmwfj.gv.at/>

BELGIO

(Comunità francesce)
Chantal Kaufmann
Directrice générale adjointe
Direction générale de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Ministère de l'Education - Communauté française
Rue Royale 204
B - 1010 BRUXELLES
Tel : +32-2-210.55.77

Fax : +32-2-210.59.92
e-mail : chantal.kaufmann@cfwb.be
<http://www.cfwb.be/infosup>

(Vlaamse Gemeenschap)
NARIC-Vlaanderen
Administratie Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Hendrik Consciencegebouw, Toren A 7.
Koning Albert II-laan 15,
B - 1210 BRUSSEL
Tel: +32 2 553 98 19
Fax : +32 2 533 98 45
E-mail: Erwin.malfroy@ond.vlaanderen.be

BULGARIA

Ms Marina Encheva
Senior Expert in Directorate "Information products and Services"
National Center for Information and Documentation /
Национален център за информация и документация
Ministry of Education and Science
52 A, G.M. Dimitrov Blvd.
BG - 1125 SOFIA
Tel: +359 2 817 38 64
Fax: +359 2 971 31 20
E-mail: m_encheva@nacid.bg
Website: <http://regprof.nacid.bg/>

CIPRO

Labour Department
Ministry of Labour and Social Insurance
National Contact Point for the Mutual Recognition of Professional Qualifications
9, entos Str.
CY - 1480 NICOSIA
Tel: +357 22 400 845 / 844
Fax: +357 22 400 809
E-mail: qualifications@dl.mlsi.gov.cy
Website: www.mlsi.gov.cy/dl

DANIMARCA

Tatjana Milcevic
CIRIUS, 1. division
Fiolstræde 44 -
DK - 1171 COPENHAGEN K
Tel: + 45 3395 7000, Direct line: 7069
Fax: + 45 3395 7092 / 70 01
E-mail: tm@ciriusmail.dk
Website: <http://www.ciriusonline.dk/>

ESTONIA

Mrs Liia Tüür
Information Specialist Estonian ENIC/NARIC
Koidula 13a
EE - 10125 TALLINN
Tel: +372 6962 416
Fax: +372 6962 426
E-mail: liia@archimedes.ee
Website: www.archimedes.ee/enic

FINLANDIA

Finnish National Board of Education (Opetushallitus)
PO Box 380
FI - 00531 HELSINKI
Tel: +358 40 348 7555
Fax: +358 40 348 7865
E-mail: recognition@oph.fi
Website: www.oph.fi/recognition

FRANCIA

Mme Françoise Profit
Centre ENIC/NARIC France
Centre international d'études pédagogiques (CIEP)
1 avenue Léon Journault
F - 92318 SEVRES Cedex
Tel: +33 1 45 07 63 21
Fax: +33 1 45 07 63 02
E-mail: enic-naric@ciep.fr
Website: <http://www.ciep.fr/>

GERMANIA

Mr Gunnar Zillmann
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat EB2
Scharnhorststraße 34 - 37
D - 10115 BERLIN;
Tel: +49 30 2014 7694
Fax: +49 30 2014 5379
E-Mail: diplomanerkennung@bmwi.bund.de

GRECIA

Ms Athina Plessa-Papadaki
Director
Ministry of National Education and Religious Affairs Directorate for European Union Affairs
37, Andrea Papandreu Street
GR - 15180 Athens
Tel: +30 210 34 43631
Fax: +30 210 34 42473
E-mail: eudir@ypepth.gr
Website: <http://www.ypepth.gr/>

IRLANDA

Mr Hugh Geoghegan
Higher Executive Officer
Qualifications Section
Department of Education and Science Block
2, Marlborough Street
IE - DUBLIN 1
Tel: +353 1 88 96 539
Fax: +353 1 80 95 048
Email: hugh_geoghegan@education.gov.ie
Website: <http://www.education.gov.ie/>

ISLANDA

Mr Ólafur Grétar Kristjánsson
Adviser, Department of Education
Ministry of Education, Science and Culture
Solvholgsgata 4,
IS - 150 REYKJAVIK
Tel: +354 545 9569
Fax: + 354 562 3068
Email: olafur.g.kristjansson@mrn.stjr.is

LETTONIA

Academic Information Centre
Postal address:
Valņu iela 2
LV - 1050 RĪGA
Office address:
Brīvības iela 33, 4th floor
LV - 1050 RĪGA
Tel: + 371 67225155
Fax: + 371 67221006
E-mail: aic@aic.lv / diplomi@aic.lv
Website: <http://www.aic.lv/>

LIECHTENSTEIN

Mr Juerg Dinkelmann
Schulamt des Fürstentums Liechtenstein
Department of Education
79 Austrasse
FL - 9490 VADUZ
Tel: +423 236 67 52
Fax: +423 236 67 71
E-mail: juerg.dinkelmann@sa.llv.li
Website: <http://www.liechtenstein.li/>

LITUANIA

The Qualifications Authority under the Government
of the Republic of Lithuania Lvovo str. 25
LT - 09320 VILNIUS

Tel: +370 5 274 3111

Fax: +370 5 274 3110

E-mail: info@lkt.gov.lt

Contact persons:

Mrs. Jurgita Petkevičienė:

Tel: +370 5 231 0299

Fax: +370 5 231 0620

E-mail: J.Petkeviciene@lkt.gov.lt

Ms. Sandra Macelytė:

Tel: +370 5 266 8165

Fax: +370 5 2664 209

E-mail: SMacelyte@socmin.lt

LUSSEMBURGO

Centre de Documentation et d'Information
sur l'Enseignement supérieur (CEDIES)

209, route d'Esch

L - 1471 LUXEMBOURG

Tel: +352 247 88664

Fax: +352 26 19 01 04

Email: cedies@mcesr.etat.lu

Website: <http://www.cedies.public.lu/>

Contact person: :

M. Raymond Harsch

E-mail: raymond.harsch@mcesr.etat.lu

MALTA

Mr Patrick Galea

Director of Programmes

Malta Qualifications Council

16/18 Tower Promenade

MT - SLC 1019 ST LUCIJA

Tel: +356 27540051

Fax: +356 2180 8758

Email: patrick.a.galea@gov.mt

Website: <http://www.mqc.gov.mt/>

NORVEGIA

Norwegian Ministry of Education and Research

Mr. Knut Astad

Senior Adviser

Department for policy analysis, lifelong learning and international affairs

P.O. Box 8119

NO - 0032 OSLO

Tel: +47 22 24 70 39

Fax: +47 22 24 27 32

E-mail: kna@kd.dep.no

Website: <http://www.kd.dep.no>

OLANDA

NUFFIC

Postbus 29777

NL - 2502 LT DEN HAAG

Tel: +31 70 426 02 60

Fax: +31 70 426 03 99

Website:

<http://www.nuffic.nl><http://www.beroepserkenning.nl><http://www.professionalrecognition.nl>**POLONIA**

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministère de la Science et de l'Enseignement Supérieur / Ministry of Science and Higher Education

Department Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia /

Département des Programmes Internationaux et de la Reconnaissance des Diplomes / Department of International Programmes and Recognition of Diplomas

Ul. Hoża 20

PL - 00-529

Tel: +48 22 628 67 76

Fax: +48 22 628 35 34

E-mail: kwalfikacje@mnisw.gov.plWebsite: <http://www.mnisw.gov.pl>**PORTOGALLO**

Mme Lúcia Mestre

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Instituto do Emprego e Formação Profissional

Departamento de Formação Profissional

Rua de Xabregas, n° 52, 2°

P - 1949-003 LISBOA

Tel: +351 21 861 45 45 / +35 1 21 861 4100

Fax: +351 21 861 46 08

E-mail: lucia.mestre@iefp.ptWebsite: <http://www.iefp.pt/>**REGNO UNITO**

ECCTIS Ltd

Oriell House

Oriell Road

Cheltenham

Gloucestershire GL50 1XP Tel: +44 871 226 2850

Fax: +44 871 330 7005

E-mail: info@europeopen.org.ukWebsite: <http://www.europeopen.org.uk/>**REPUBBLICA CECA**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor pro záležitosti Evropské unie /

Ministry of Education, Youth and Sports, Department for EU Affairs

Karmelitská 7

CZ - 118 12 PRAHA 1

Tel: +420 257 193 376 / +420 257 193 579

Fax: +420 257 193 397

E-mail: qualifications@msmt.cz

Website: <http://www.msmt.cz/>

ROMANIA

National Centre for Recognition of Diplomas Granted Abroad / Centre National pour la
Reconnaissance des Diplômes

Mr Corneliu Munteanu

Director Gen.

Berthelot Street, 28-30 Sector 1

RO - BUCURESTI

Tel: +40 752 234 103

Fax: +40 31 31 013

E-mail: munteanu.cornel@medu.edu.ro

Website: <http://www.cnred.edu.ro>

SLOVENIA

Mrs Mateja Sedej

Ministry of Labour, Family and Social Affairs

Kotnikova, 28

SI - 1000 LJUBLJANA

Tel: + 386 1 369 7688

E-mail: mateja.sedej@gov.si

Website: <http://www.mddsz.gov.si/>

SLOVACCHIA

Mrs Eva Frayová

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní / Ministry
of Education of the Slovak Republic

Centre for recognition of diplomas

Stromová, 1

SK - 813 30 BRATISLAVA 1

Tel: +421 2 59 238 121

Fax: +421 2 59 238 124

E-mail: eva.frayova@minedu.sk

Website: <http://www.minedu.sk/>

SPAGNA

Mrs Margarita de Lezcano-Mújica Núñez

Dirección General de Universidades

Ministerio de Educación Subdirección General de Títulos y Relaciones con Instituciones
Sanitarias

Paseo del Prado, 28

ES - 28014 MADRID

Tel: +34 91 506 5738

Fax: +34 91 506 5706

E-mail: margarita.lezcano@educacion.es

Website: <http://www.mepsyd.es/>

SVEZIA

Mrs Karin Dahl-Bergendorff
Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
Department of Qualifications Recognition
Högskoleverket (Swedish National Agency for Higher Education)
Högskoleverket
Box 7851
SE - 103 99 STOCKHOLM
Tel: + 46 8 563 085 00 (switchboard) / + 46 8 563 086 63 (direct)
Fax: + 46 8 563 085 50
E-mail: karin.dahl.bergendorff@hsv.se
Website: <http://www.hsv.se/>

SVIZZERA

Mr Frédéric Berthoud
Coordinateur pour la reconnaissance des diplômes
Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
Effingerstrasse 27
CH - 3003 BERNE
Tel: +41 31 322 28 26
Fax: +41 31 322 75 50
E-mail: Frederic.Berthoud@bbt.admin.ch
Website: <http://www.bbt.admin.ch/>

UNGHERIA

Mr Gabor Meszaros
Educational Authority
Hungarian Equivalence and Information Centre
Bathory u. 10
H - 1054 BUDAPEST
Tel: +36 1 374 2200
Fax: +36 1 374 2492
E-mail: recognition@oh.gov.hu
Website: <http://www.professionalrecognition.hu/>

- [Home](#) |
- [Link](#) |
- [Guida](#) |
- [Mappa](#) |
- [Contatti](#) |
- [Credits](#)

Dipartimento Politiche comunitarie

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2009 © Tutti i diritti riservati

GUIDA PER L'UTENTE

Direttiva 2005/36/CE

**Tutto quello che vorreste sapere sul riconoscimento delle
qualifiche professionali**

66 DOMANDE

66 RISPOSTE

Il presente documento è stato elaborato a fini informativi. Il suo contenuto non comporta alcuna responsabilità da parte della Commissione né dei suoi servizi.

INTRODUZIONE	6
UN DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI	6
DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI?.....	7
I. È POSSIBILE AVVALERSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE?	8
1) Si intende lavorare o studiare in un altro Stato membro?	8
2) Quale professione si intende esercitare?	8
3) Quale nazionalità?	9
4) È possibile usufruire della direttiva se si è un cittadino di un paese terzo?	9
5) In quale paese si intende ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale?.....	10
6) In quale paese si è ottenuta la qualifica professionale?.....	11
7) Come appurare se la qualifica è stata ottenuta in uno Stato membro o in un paese terzo?	11
8) La direttiva è applicabile se si è acquisita la formazione a distanza o presso un istituto affiliato?	12
9) La professione che si intende esercitare in un altro Stato membro è regolamentata in tale Stato (Stato membro ospitante)?.....	12
10) Che cosa succede se la professione che si intende esercitare non è regolamentata nello Stato membro ospitante?	13
11) La professione regolamentata che si intende esercitare è quella per la quale si è qualificati?.....	13
12) La professione che si intende esercitare o la formazione che prepara a tale professione è regolamentata nel proprio Stato membro di origine?.....	14
II. QUALI SONO LE NORME DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE APPLICABILI IN UNA DETERMINATA FATTISPECIE?	14
13) Si intende esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro recandovisi temporaneamente o stabilendovisi permanentemente?.....	15
A. PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA.....	15
A.1 Norme comuni	15
14) Quali requisiti occorre soddisfare per avvalersi del regime di prestazione di servizi?	16
15) Che cosa significa “essere legalmente stabiliti”?.....	16
16) Occorre presentare una dichiarazione?	16
17) Come appurare se sia necessario presentare una dichiarazione e presso quale autorità?	17
18) Quali informazioni è necessario riportare nella dichiarazione?	18
19) Quali informazioni non possono essere richieste?	18

20)	Quali documenti possono essere richiesti a corredo della dichiarazione?	18
21)	L' autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere che si forniscano documenti originali o copie certificate conformi?	19
22)	I documenti devono essere tutti tradotti e le traduzioni devono essere certificate?	19
A.2 Regime generale.....		20
23)	Dopo aver presentato la dichiarazione, quanto occorre attendere per esercitare l'attività?	20
A.3 Regime derogatorio applicabile quando la professione comporta un rischio a livello di salute o sicurezza pubblica.....		20
24)	La risposta alla domanda 23 è valida in ogni fattispecie?.....	20
25)	Quali sono le professioni che comportano un rischio per la salute o la sicurezza pubblica interessate?.....	21
26)	Le professioni settoriali sono interessate?.....	21
27)	Il controllo è sistematico?	21
28)	Nell'ipotesi di un controllo delle qualifiche, è necessario fornire ulteriori informazioni e/o documenti?.....	21
29)	Quale decisione può prendere l' autorità competente?	22
30)	Quale ulteriore accertamento può essere disposto dall' autorità competente e in quali casi?	22
31)	Entro quale termine l' autorità competente deve prendere una decisione?.....	23
32)	Che cosa succede se l' autorità competente non risponde entro i termini previsti?.....	23
A.4 Norme relative all'esercizio		24
33)	Quali sono le norme da rispettare nell'esercizio dell'attività?.....	24
34)	Quali sono le norme dalle quali si è dispensati?	24
B. STABILIMENTO.....		24
B.1 Elementi comuni a tutte le professioni		24
35)	A chi rivolgersi per presentare domanda di riconoscimento?.....	24
36)	Quali documenti può richiedere l' autorità competente dello Stato membro nel quale si intende lavorare?.....	25
36.a.	<i>Documenti riguardanti tutte le professioni</i>	25
36.b.	<i>Documenti specifici delle professioni settoriali</i>	26
36.c.	<i>Documenti specifici delle professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio.....</i>	26
36.d.	<i>Documenti specifici delle professioni del sistema generale.....</i>	27

37)	È possibile fornire di propria iniziativa ulteriori documenti ed è consigliabile farlo?	27
38)	L'autorità competente può richiedere che vengano forniti documenti originali o copie certificate conformi?	27
39)	I documenti devono essere tutti tradotti?	28
40)	Entro quale termine deve essere esaminata una domanda di riconoscimento?... 28	
41)	Quali diritti conferisce il riconoscimento?	29
B. 2 Professioni settoriali.....		29
42)	Come si svolge l'esame della domanda?.....	29
43)	Quali requisiti occorre soddisfare per usufruire del riconoscimento automatico?	29
-	Medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario e farmacista	29
-	Ostetrica	30
-	Architetto.....	30
44)	Si usufruisce del riconoscimento automatico se si è acquisita la qualifica prima della data di adesione del proprio paese all'Unione europea?.....	31
-	Medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista.....	31
-	Architetto.....	31
45)	Quale procedura di riconoscimento è applicabile quando non è possibile concedere il riconoscimento automatico?	32
B.3 Professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio		32
46)	Come si svolge l'esame della domanda?.....	33
47)	Quali requisiti occorre soddisfare per usufruire del riconoscimento automatico?	33
48)	Quale procedura è applicabile quando non è possibile concedere il riconoscimento automatico?.....	33
B.4 Professioni coperte dal sistema generale.....		34
49)	Come si svolge l'esame della domanda?.....	34
50)	Quale decisione può prendere l'autorità competente?	35
51)	Quali requisiti ulteriori possono essere imposti dall'autorità competente?	36
52)	Nel caso in cui si richieda un tirocinio o una prova, l'autorità può scegliere tra il tirocinio e la prova?	36
53)	Come ci si prepara alla prova attitudinale o al tirocinio di adattamento?	36
54)	Occorre individuare da soli il tirocinio di adattamento?	37
55)	Come si svolge il tirocinio di adattamento?	37

56)	È possibile essere retribuiti nell'ambito del tirocinio di adattamento?	37
57)	Qual è il contenuto della prova attitudinale?.....	37
58)	Quante prove attitudinali all'anno si devono organizzare?.....	37
59)	È possibile presentarsi più volte alla prova attitudinale?	38
60)	Entro quale termine l'autorità competente deve prendere una decisione dopo la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento?.....	38
III. SPESE.....		38
61)	È possibile che si richieda all'interessato di concorrere alle spese per l'esame della sua pratica?.....	38
62)	È possibile che si richieda all'interessato un contributo finanziario per una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento?	38
IV. RICORSI.....		39
63)	Quali sono i diritti in materia di ricorso giurisdizionale?.....	39
V. REQUISITI LINGUISTICI		39
64)	È possibile esigere che il richiedente conosca la lingua dello Stato membro ospitante?.....	39
65)	È possibile richiedere sistematicamente un esame linguistico?	40
VI. A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI PROBLEMI.....		40
66)	Chi può fornire assistenza a livello nazionale?	40

INTRODUZIONE

UN DIRITTO DEI CITTADINI EUROPEI

La possibilità di esercitare attività economiche in un altro Stato membro è un diritto fondamentale dei cittadini europei sancito dal trattato. Tuttavia, entro i limiti delle norme che disciplinano il mercato interno, ogni Stato membro è libero di subordinare giuridicamente l'accesso a una determinata professione al possesso di una qualifica professionale specifica, generalmente quella rilasciata nel territorio nazionale. Ciò costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei professionisti nell'Unione europea in quanto i soggetti abilitati a esercitare la medesima professione in un altro Stato membro sono titolari di una qualifica professionale diversa, quella acquisita nel proprio Stato.

Le istituzioni europee hanno pertanto introdotto norme che agevolano il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri, come si prefigge la direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Tuttavia, sebbene il riconoscimento sia agevolato, nel concreto non esiste una soluzione univoca per il riconoscimento di tali qualifiche nell'Unione europea. La direttiva 2005/36/CE è consultabile al seguente indirizzo Internet:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:IT:PDF>

La direttiva è stata integrata da un codice di condotta approvato dal gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE (gruppo costituito da rappresentanti degli Stati membri), il quale illustra le prassi amministrative nazionali corrette e non in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Il codice è reperibile al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs

COME UTILIZZARE LA GUIDA?

La guida si propone di spiegare in maniera semplice, sotto forma di domande e risposte, i diritti dei quali gode un cittadino nel momento in cui intende ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale in un altro Stato membro. La guida contiene risposte a 66 domande organizzate secondo la struttura descritta di seguito.

In primo luogo, occorre verificare se nella propria fattispecie è possibile usufruire delle norme della direttiva 2005/36/CE. A tal fine, è opportuno fare riferimento alle domande/risposte riportate nella **sezione I** della guida.

Qualora sia possibile usufruire delle norme della direttiva, è necessario chiedersi se si intende esercitare la professione in un altro Stato membro stabilendovisi in maniera permanente o recandovisi temporaneamente (**si veda la domanda 13**). Le norme della direttiva applicabili nelle due fattispecie non sono infatti le medesime. Se si intende esercitare la professione recandosi temporaneamente nell'altro Stato membro, consultare la **sezione II.A** della guida. Se invece l'intenzione è stabilirsi permanentemente nel suo territorio, consultare la **sezione II.B**.

Va aggiunto che le norme della direttiva variano a seconda della professione esercitata. Esistono tre grandi categorie di professioni soggette a regimi diversi, ossia:

- professioni le cui condizioni minime di formazione sono state armonizzate a livello europeo: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto. Nella guida tali professioni sono denominate "professioni settoriali";
- professioni rientranti nel campo dell'artigianato, dell'industria o del commercio di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE;
- tutte le altre professioni; nella guida tali professioni sono denominate "professioni del sistema generale".

È dunque fondamentale accertare con precisione il regime al quale è soggetta la professione per la quale si è qualificati e che si intende esercitare in un altro Stato membro. La **sezione II** della guida contiene spiegazioni in merito ai diversi regimi applicabili.

Per chiarimenti relativi ad aspetti pratici come spese, ricorsi, conoscenze linguistiche e organismi da contattare in caso di problemi, consultare rispettivamente le **sezioni III, IV, V e VI** della guida.

DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI?

- 1) In generale, è possibile reperire ulteriori informazioni (disponibili in francese, inglese e tedesco) in merito alla direttiva 2005/36/CE sul sito Internet della Commissione europea al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm
- 2) Gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare la direttiva 2005/36/CE e devono recepirla nella legislazione nazionale. La guida non contiene tuttavia informazioni sulle norme nazionali volte a recepire la direttiva 2005/36/CE. Per informazioni utili sulla procedura di riconoscimento e segnatamente sulle disposizioni in vigore a livello nazionale (documenti richiesti, professione regolamentata o meno, livello di regolamentazione, eccetera), rivolgersi ai punti di contatto nazionali, generalmente preposti a fornire ogni chiarimento utile nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche. Per un elenco dei punti di contatto, consultare il seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm
- 3) Per tutte le formalità alle quali adempiere nello Stato membro ospitante, fare riferimento agli sportelli unici istituiti dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno¹.

¹ Ciascuno Stato membro può decidere se intende utilizzare questo strumento per il personale e i professionisti della sanità (ad esclusione dei veterinari) nella misura in cui questi non rientrano nella direttiva 2006/123/CE.

I. È POSSIBILE AVVALERSI DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE?

Le domande di seguito sono intese a chiarire se sia possibile usufruire delle norme della direttiva 2005/36/CE. Tali norme sono infatti applicabili solamente nel caso in cui siano soddisfatti determinati requisiti.

1) Si intende lavorare o studiare in un altro Stato membro?

La direttiva 2005/36/CE riguarda unicamente i professionisti qualificati a tutti gli effetti a esercitare una professione nel proprio Stato membro nel momento in cui intendano esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

Non vale invece per chi ha intenzione di studiare in un altro Stato membro né per chi intraprende un percorso formativo in uno Stato membro e intende proseguirla in un altro. Questi ultimi possono rivolgersi ai centri nazionali di informazione per il riconoscimento accademico (NARIC) in grado di fornire loro informazioni sul riconoscimento accademico dei diplomi:

<http://www.enic-naric.net/>

2) Quale professione si intende esercitare?

La direttiva 2005/36/CE non è applicabile alle professioni disciplinate da direttive specifiche come, per esempio, i revisori legali dei conti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/43/CE, gli intermediari assicurativi, coperti dalla direttiva 2002/92/CE, gli avvocati che intendano esercitare in un altro Stato membro con il proprio titolo di origine, ai quali si applicano le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE.

Anche nel settore dei trasporti esistono varie direttive specifiche.

Esempio: un controllore di volo sloveno intende esercitare la professione in Italia; in tal caso, il riconoscimento delle qualifiche professionali rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/23/CE; un pilota di aereo ceco intende esercitare la professione in Polonia; tale fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 91/670/CE; analogamente, diverse professioni nel settore marittimo rientrano nelle direttive 2005/45/CE e 2008/106/CE.

La direttiva 2005/36/CE vale pertanto per tutte le professioni non disciplinate da una direttiva specifica. Per un elenco non esauriente delle professioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE, è possibile consultare il database al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en

Per ulteriori informazioni sulle professioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE, è anche possibile rivolgersi al punto di contatto dello Stato membro ospitante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

3) **Quale nazionalità?**

La direttiva 2005/36/CE è applicabile ai cittadini di 30 paesi: i 27 Stati membri dell'Unione europea, nonché i tre paesi seguenti: Islanda, Norvegia e Liechtenstein.

Vale per i soggetti che, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedono la nazionalità di uno di questi 30 paesi, anche se precedentemente ne possedevano un'altra, ed è altresì applicabile ai soggetti con doppia nazionalità. È pertanto applicabile, per esempio, a un cittadino argentino che possieda anche la nazionalità italiana.

È opportuno sottolineare che per la Svizzera sono in vigore norme specifiche in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4) **È possibile usufruire della direttiva se si è un cittadino di un paese terzo²?**

La direttiva vale anche per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione europea che eserciti il proprio diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea³.

Esempio: un medico americano titolare di un diploma britannico è coniugato con una cittadina britannica. La coppia risiede nel Regno Unito, dopodiché decide di trasferirsi in Germania. Nella fattispecie, il riconoscimento in Germania del diploma britannico di dottore in medicina di cui è titolare il medico americano deve avvenire conformemente alle norme della direttiva 2005/36/CE.

La direttiva è altresì applicabile ai cittadini di paesi terzi cui sia riconosciuto lo stato di soggiornanti di lungo periodo⁴. Tuttavia, i diritti dei soggiornanti di lungo periodo sono più limitati rispetto a quelli di cui godono i familiari di un cittadino dell'Unione. La direttiva, per esempio, non si applica in Regno Unito, Irlanda e Danimarca e riguarda unicamente lo stabilimento permanente. Non vale invece in caso di prestazione temporanea di servizi (si veda la domanda 13).

² Si tratta di paesi che non rientrano nei 30 paesi precitati, eccettuata la Svizzera per la quale sono in vigore norme specifiche.

³ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004).

⁴ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004).

La direttiva è inoltre applicabile ai cittadini di paesi terzi cui sia riconosciuto lo stato di rifugiato in uno Stato membro⁵. Il rifugiato deve essere trattato nello Stato membro che gli ha concesso tale stato come uno dei suoi cittadini. Se un rifugiato possiede una qualifica professionale rilasciata in un altro Stato membro dell'Unione europea, lo Stato membro che gli ha concesso lo stato di rifugiato deve riconoscere tale qualifica professionale conformemente alla direttiva 2005/36/CE.

Esempio: un cittadino iracheno titolare di un diploma olandese di farmacista al quale sia riconosciuto lo stato di rifugiato in Belgio deve ottenere il riconoscimento del proprio diploma di farmacista in Belgio conformemente alle norme della direttiva 2005/36/CE. Viceversa, se decide di stabilirsi in Danimarca, non può avvalersi delle norme della direttiva 2005/36/CE.

A decorrere dal 19 giugno 2011⁶, la direttiva varrà anche per i cittadini di paesi terzi titolari di diploma ottenuto nell'ambito dell'insegnamento superiore che abbiano ricevuto un'offerta di lavoro (titolari di una "carta blu") ma solo per le attività esercitate in veste di dipendenti. La direttiva non si applica al Regno Unito, all'Irlanda e alla Danimarca.

5) In quale paese si intende ottenere il riconoscimento della propria qualifica professionale?

La direttiva 2005/36/CE vale nei 30 paesi citati in risposta alla domanda 3⁷.

La direttiva è applicabile ai soggetti che intendano esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro, il che significa che lo Stato membro o paese nel quale si intende esercitare la professione deve essere diverso da quello nel quale si sono acquisite le qualifiche. È indispensabile che esista un elemento "transfrontaliero". La direttiva, pertanto, non vale per situazioni prettamente interne di un paese.

Esempio: la direttiva è applicabile a un ingegnere di nazionalità italiana qualificato a tutti gli effetti in Italia che intenda esercitare la professione di ingegnere in Spagna, come pure a un fisioterapista di nazionalità francese qualificato a tutti gli effetti in Belgio che intenda esercitare la professione di fisioterapista in Francia. Non è invece applicabile a un medico di nazionalità ungherese che abbia acquisito le proprie qualifiche in Ungheria e intenda esercitare in Ungheria.

⁵ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304 del 30.9.2004).

⁶ Direttiva **2009/50/CE** del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009).

⁷ Per la Svizzera sono in vigore norme specifiche.

6) In quale paese si è ottenuta la qualifica professionale?

La direttiva 2005/36/CE vale se si è ottenuta la qualifica professionale in uno dei 30 paesi citati in risposta alla domanda 3.

Se la qualifica professionale è stata acquisita in un paese terzo⁸, la direttiva 2005/36/CE non è applicabile allo Stato membro al quale viene presentata per la prima volta nell'Unione europea domanda di riconoscimento della qualifica professionale ("prima domanda di riconoscimento").

Esempio: un soggetto di nazionalità francese ha acquisito la formazione professionale di ortofonista in Canada. Il "primo" riconoscimento di tale formazione in un paese comunitario (per esempio, la Francia) non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, bensì in quello della legislazione nazionale dello Stato in questione.

La direttiva 2005/36/CE vale soltanto a partire dalla seconda domanda di riconoscimento, sempre che siano soddisfatti i requisiti per usufruirne.

Esempio: dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio diploma canadese di ortofonista in Francia, il soggetto intende esercitare in Belgio.

7) Come appurare se la qualifica è stata ottenuta in uno Stato membro o in un paese terzo⁹?

La qualifica è stata ottenuta in uno Stato membro se è stata rilasciata da un'autorità competente di uno Stato membro e la formazione professionale è stata interamente o prevalentemente acquisita in tale Stato.

Esempio: se si è acquisita una formazione di ingegnere di 5 anni, di cui 2 frequentati negli Stati Uniti e i 3 restanti in Danimarca e la qualifica è stata rilasciata da un'autorità danese, si possiede una qualifica danese, vale a dire di uno Stato membro. Viceversa, se si è seguita la formazione professionale per 3 anni negli Stati Uniti e 2 in Danimarca, si è titolari di un diploma americano, vale a dire di un paese terzo. Infine, se si è frequentata la formazione professionale per 3 anni in Danimarca e i 2 restanti negli Stati Uniti, ma il diploma è stato rilasciato da un'autorità americana, si è comunque titolari di un diploma americano (si veda anche la domanda 6).

Tale ragionamento non vale però per le professioni i cui requisiti minimi di formazione siano stati armonizzati a livello europeo (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista). Per queste professioni, a partire dal momento in cui uno Stato membro rilascia un diploma

⁸ Si tratta di paesi che non rientrano nei 30 paesi precitati, eccettuata la Svizzera per la quale sono in vigore norme specifiche.

⁹ Si tratta di paesi che non rientrano nei 30 paesi precitati, eccettuata la Svizzera per la quale sono in vigore norme specifiche.

nazionale, quest'ultimo è sempre un diploma di quello Stato membro, a prescindere dalla durata della formazione seguita in un paese terzo. In effetti, lo Stato membro può rilasciare tale diploma nazionale solo se sono soddisfatti i requisiti minimi di formazione fissati dalla direttiva.

8) La direttiva è applicabile se si è acquisita la formazione a distanza o presso un istituto affiliato?

La direttiva 2005/36/CE non richiede che la formazione sia stata seguita nello Stato membro che ha rilasciato il diploma. È dunque possibile aver acquisito la formazione a distanza o presso un istituto affiliato. Un istituto affiliato è un istituto che abbia concluso un accordo di affiliazione con un istituto di formazione ubicato in un altro Stato membro. In base a tale accordo, la formazione viene dispensata nell'istituto affiliato, ma si tratta di una formazione convalidata dall'istituto di formazione ubicato nell'altro Stato membro e il diploma viene rilasciato da quest'ultimo. Si tratta dunque di un diploma di un altro Stato membro.

Esempio: varie università britanniche hanno concluso accordi di affiliazione con istituti di formazione greci. Un cittadino greco che, per esempio, segua in Grecia una formazione di ingegnere presso uno di questi istituti affiliati, al termine della formazione, una volta superati gli esami, è titolare di un diploma di ingegnere dell'università britannica. Si tratta pertanto di un diploma di un altro Stato membro.

La direttiva può applicarsi ad un diploma ottenuto presso istituti affiliati solo se la formazione dispensata nell'istituto affiliato è stata formalmente convalidata dall'istituto che rilascia il diploma. Il diploma deve essere inoltre uguale ad un diploma rilasciato nel caso in cui la formazione sia seguita interamente nello Stato membro in cui si trova l'istituto che rilascia il diploma. Infine, tale diploma offre gli stessi diritti di accesso alla professione nello Stato membro in cui è situato l'istituto che rilascia il diploma.

9) La professione che si intende esercitare in un altro Stato membro è regolamentata in tale Stato (Stato membro ospitante)?

La direttiva 2005/36/CE vale unicamente per le professioni regolamentate nello Stato membro ospitante, ossia quelle in cui in tale Stato l'accesso o l'esercizio sia subordinato, da una legge, una normativa o una disposizione amministrativa, al possesso di determinate qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE si applica pertanto solo se la professione che si intende esercitare è regolamentata nello Stato membro ospitante.

Esempio: in Francia una legge prevede che soltanto i soggetti titolari del brevetto di Stato di istruttore di sci siano autorizzati a esercitare la professione nel territorio nazionale; la professione di istruttore di sci è pertanto regolamentata in Francia e, dunque, se si intende esercitarla in tale Stato, si applica la direttiva 2005/36/CE.

Per appurare se una professione è regolamentata nello Stato membro ospitante, è possibile rivolgersi al punto di contatto dello Stato membro in questione:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

L'elenco (indicativo e non esauriente) delle professioni regolamentate disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE è reperibile al seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en

È opportuno sottolineare che le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, ostetrica, farmacista, veterinario e dentista sono regolamentate in tutti gli Stati membri.

10) Che cosa succede se la professione che si intende esercitare non è regolamentata nello Stato membro ospitante?

In tal caso, l'accesso è libero e non occorre chiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche professionali. È possibile iniziare a esercitare la professione nello Stato membro ospitante alle medesime condizioni valedoli per i cittadini dello Stato membro in questione. Non è necessario presentare un documento di riconoscimento rilasciato da un'autorità ufficiale. Il valore da attribuire alle proprie qualifiche dipende, nella fattispecie, dalla situazione del mercato del lavoro e dal comportamento di tale mercato, non da norme giuridiche.

Può tuttavia accadere che la professione non sia regolamentata in quanto tale nello Stato membro ospitante senza poter per questo affermare che il suo esercizio sia libero. È infatti possibile che la professione non esista in quanto tale nello Stato membro ospitante perché le sue attività specifiche nello Stato membro di origine rientrano nell'ambito di un'altra professione nello Stato membro ospitante e, pertanto, sono riservate ai professionisti che la esercitano. In tal caso, su richiesta può essere garantito un accesso parziale alla professione.

Esempio 1: un professore di matematica in Francia intende esercitare tale professione in Germania; in Germania i professori sono tenuti a insegnare due materie; in tal caso, le autorità tedesche devono concedere un accesso parziale alla professione, ossia autorizzare il soggetto a insegnare unicamente matematica.

Esempio 2: si è acquisita una formazione specifica di psicoterapeuta in uno Stato membro e si intende lavorare come psicoterapeuta in un altro Stato membro in cui la psicoterapia non è una professione a se stante, bensì rientra nella medicina ed è riservata ai medici psichiatri. Non si può esercitare la professione se non si è un medico psichiatra.

11) La professione regolamentata che si intende esercitare è quella per la quale si è qualificati?

La direttiva 2005/36/CE è applicabile unicamente se la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante è quella per la quale si è qualificati a tutti gli effetti nel proprio Stato membro di provenienza.

Esempio: la direttiva 2005/36/CE non è applicabile se si è qualificati a tutti gli effetti per esercitare la professione di agente immobiliare in Spagna e si intende esercitare in Francia la professione di avvocato.

12) La professione che si intende esercitare o la formazione che prepara a tale professione è regolamentata nel proprio Stato membro di origine?

La domanda non riguarda le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista. Lo stesso dicasi per le professioni nel campo dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE nel momento in cui usufruiscono del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (si veda la domanda 47), nonché per la professione di architetto, che usufruisce del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (si veda la domanda 43).

Quando né la professione per la quale si è qualificati né la formazione che prepara a tale professione è regolamentata nello Stato membro in cui si è ottenuta la qualifica, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere che si sia esercitata la professione in questione per almeno due anni in uno Stato membro che non regola la professione (per la definizione di professione regolamentata, si veda la domanda 9).

Una formazione è regolamentata nel momento in cui il suo livello e il suo contenuto sono definiti o controllati dallo Stato membro in cui viene impartita. Per la definizione di professione regolamentata, si veda la domanda 9.

Per appurare se una professione o la sua formazione sia regolamentata, è possibile rivolgersi al punto di contatto dello Stato membro di provenienza: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

L'elenco (indicativo e non esauriente) delle professioni regolamentate disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE è reperibile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en

II. QUALI SONO LE NORME DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE APPLICABILI IN UNA DETERMINATA FATTISPECIE?

13) Si intende esercitare un'attività professionale in un altro Stato membro recandovisi temporaneamente o stabilendovisi permanentemente?

Il regime applicabile varia a seconda che si intenda stabilirsi permanentemente in un altro Stato membro o soltanto lavorarvi recandosi temporaneamente in tale Stato membro.

Ci si stabilisce nel momento in cui ci si trasferisce in uno Stato membro in maniera stabile e duratura.

Esempio: un logopedista che lasci il Belgio e apra uno studio in Francia, si stabilisce in Francia; un ingegnere slovacco che collabori con un'impresa ceca sulla base di un contratto a tempo indeterminato, si stabilisce nella Repubblica ceca.

Nelle fattispecie appena descritte si usufruisce delle norme della direttiva 2005/36/CE applicabili in materia di stabilimento.

Viceversa, se si è già legalmente stabiliti in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2005/36/CE (si veda la domanda 15) e si intende esercitare temporaneamente la professione in un altro Stato membro, si presta un servizio in tale Stato membro e, pertanto, si usufruisce delle norme della direttiva 2005/36/CE applicabili in materia di prestazione di servizi. La natura temporanea della prestazione è valutata caso per caso.

Esempio: un veterinario spagnolo che effettui una sostituzione di tre mesi presso uno studio veterinario in Portogallo presta un servizio in Portogallo; un medico estone che si rechi per tre giorni al mese a curare pazienti in Lettonia presta servizio in Lettonia; presta anche un servizio un sommozzatore professionista spagnolo che vada a lavorare su una piattaforma petrolifera nel Regno Unito per quattro mesi.

A. PRESTAZIONE DI SERVIZI TEMPORANEA

Nel caso in cui si intenda esercitare la propria professione temporaneamente in un altro Stato membro recandosi in tale Stato, si è soggetti a norme meno restrittive di quelle applicabili nel caso in cui si intenda stabilirsi in maniera permanente sempre che si soddisfino determinati requisiti. Nella maggior parte dei casi non si è soggetti a un controllo delle qualifiche ed è possibile esercitare l'attività immediatamente. Si può essere nondimeno tenuti a fornire alcune informazioni all'autorità dello Stato ospitante. Le domande riportate di seguito sono volte a indicare le formalità alle quali si potrebbe essere chiamati ad adempiere precisando i diritti di cui si gode in caso di controllo delle qualifiche o assenza di un siffatto controllo.

A.1 Norme comuni

14) Quali requisiti occorre soddisfare per avvalersi del regime di prestazione di servizi?

- È necessario essere legalmente stabiliti in uno dei 27 Stati membri o uno dei seguenti 3 paesi: Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Se il paese nel quale si è stabiliti non regola la professione per la quale si sono ottenute le qualifiche né la formazione che prepara a tale professione (si vedano le domande 9-12), lo Stato ospitante può esigere che si sia esercitata la professione in questione per due anni nello Stato di stabilimento. Tale requisito non può essere tuttavia imposto nel caso di un architetto che usufruisca del riconoscimento automatico (si veda la domanda 43) o se si esercita una professione dell'artigianato, del commercio o dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva 2005/36/CE e si soddisfano i requisiti per usufruire del regime di riconoscimento automatico nell'ambito dello stabilimento (si veda la domanda 47).

- È necessario recarsi fisicamente nel territorio dello Stato membro ospitante. Viceversa, se si presta un servizio nello Stato membro ospitante senza lasciare il proprio Stato membro di origine, si applica la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico o la direttiva 2006/123/CE concernente le prestazioni per corrispondenza o telefono, non la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

15) Che cosa significa “essere legalmente stabiliti”?

Si è legalmente stabiliti nel momento in cui si soddisfano tutti i requisiti per esercitare una professione in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente. Nel momento in cui si ipotizza la prestazione non è necessario che si eserciti effettivamente la professione in questione.

Esempio 1: un architetto francese iscritto all'ordine professionale è legalmente stabilito in Francia anche se non vi esercita ancora di fatto la professione di architetto; viceversa, se non è ancora iscritto all'ordine, non è legalmente stabilito.

Esempio 2: si lavora in Belgio come veterinario dipendente presso una clinica veterinaria; in tal caso, si è legalmente stabiliti in Belgio.

16) Occorre presentare una dichiarazione?

Dipende dalla regolamentazione nazionale.

La prima volta che si presta un servizio nel territorio di un altro Stato membro, tale Stato membro può esigere di esserne informato tramite una dichiarazione. Non si tratta in alcun caso di una domanda di autorizzazione all'esercizio della professione. La direttiva non obbliga gli Stati membri a esigere una siffatta dichiarazione; è una possibilità che gli Stati membri devono applicare nei limiti della direttiva e del trattato.

Se lo Stato membro sceglie di richiedere una dichiarazione, tale dichiarazione ha una validità di un anno. Trascorso un anno, se si intende nuovamente prestare servizi nel territorio dello Stato membro, è possibile che lo Stato membro in questione preveda di esserne nuovamente informato tramite una dichiarazione, valida anch'essa per un anno. È dunque possibile che si debba presentare una dichiarazione una volta all'anno se nel corso dell'anno si intende prestare servizi nel territorio di uno Stato membro.

La dichiarazione deve essere scritta, ma è possibile trasmetterla con qualunque mezzo: posta ordinaria, raccomandata, fax, e-mail, eccetera.

La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento prima di prestare il servizio per la prima volta. Lo Stato membro ospitante non può disporre che la dichiarazione gli venga trasmessa un certo numero di mesi o giorni prima dell'inizio della prestazione. Occorre nondimeno sapere che, a seconda della propria situazione, l'esame della dichiarazione può richiedere da 0 a 5 mesi (si vedano le domande 23 e 30). È anche possibile presentare la dichiarazione nell'ipotesi in cui non si sappia ancora quando si presterà un servizio nello Stato membro in questione. In ogni caso, spetta all'interessato giudicare il momento più opportuno per presentare la dichiarazione concernente la propria situazione, prima di prestare il servizio per la prima volta.

Esempio: un istruttore di sci tedesco intende esercitare per la prima volta la professione in Austria per 2 o 3 settimane durante la successiva stagione sciistica senza sapere né dove né quando. È possibile presentare la dichiarazione in giugno o luglio dell'anno precedente per essere certi, nel caso in cui la qualifica venga controllata, di poter esercitare sul territorio austriaco una volta giunto il momento; se viceversa si sono già prestati servizi nel territorio austriaco negli anni precedenti, le qualifiche non possono più essere controllate ed è possibile esercitare la professione immediatamente dopo aver inviato la dichiarazione, per cui è possibile presentarla molto più tardi, per esempio in novembre, dicembre o addirittura il giorno prima della prestazione.

17) Come appurare se sia necessario presentare una dichiarazione e presso quale autorità?

Rivolgendosi al punto di contatto dello Stato membro ospitante: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

Se lo si desidera, è tuttavia possibile presentare direttamente la dichiarazione allo sportello unico previsto dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno¹⁰. Attraverso tale sportello, è possibile adempiere a tutte le formalità ed espletare tutti gli iter necessari per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante, compresa la presentazione della dichiarazione. Lo sportello unico sarà istituito negli Stati membri a partire dal 28 dicembre 2009.

¹⁰ Ciascuno Stato membro può decidere se intende utilizzare questo strumento per il personale e i professionisti della sanità (ad esclusione dei veterinari) nella misura in cui questi non rientrano nella direttiva 2006/123/CE.

18) Quali informazioni è necessario riportare nella dichiarazione?

Nella dichiarazione è necessario obbligatoriamente riportare cognome, nomi, recapiti (indirizzo, telefono, e-mail, eccetera), nazionalità, professione per la quale si sono ottenute le qualifiche nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti e professione che si intende esercitare nello Stato membro ospitante.

Occorre altresì fornire informazioni sulla forma di protezione di cui si usufruisce per quanto concerne la responsabilità professionale (per esempio, nome della compagnia di assicurazione, numero di contratto).

Per agevolare l'esame della domanda, è anche possibile indicare se è la prima volta che si prestano servizi nel territorio dello Stato membro in questione, oppure si tratta di un rinnovo annuale.

19) Quali informazioni non possono essere richieste?

Lo Stato membro ospitante non può in alcun caso richiedere che nella dichiarazione si indichino il luogo e/o la data e/o la durata della prestazione nel proprio territorio, oppure il numero di partecipanti se si accompagna un gruppo di clienti nello Stato membro ospitante. Parimenti non è possibile richiedere che venga specificato un indirizzo nello Stato membro ospitante.

20) Quali documenti possono essere richiesti a corredo della dichiarazione?

Lo Stato membro ospitante può richiedere che si alleghino alla dichiarazione i seguenti documenti prima di prestare i servizi per la prima volta o in caso di cambiamento della situazione istituita dai documenti stessi.

- **Documento comprovante la nazionalità.**

- **Documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e non si è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, di esercizio.**

Esempio di documenti comprovanti lo stabilimento legale: quando la professione nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti è regolamentata: attestazione dell'autorità competente, attestazione dell'ordine professionale competente, copia della licenza professionale; quando la professione nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti non è regolamentata: copia della licenza professionale, estratto del registro delle imprese, certificato dell'associazione professionale, certificato del datore di lavoro accompagnato da una scheda previdenziale o una scheda fiscale.

È indispensabile che il documento specifichi chiaramente la professione in questione.

Qualora il documento presentato non consenta di accertare se si è oggetto di un divieto temporaneo o definitivo di esercizio, è necessario presentare un secondo documento comprovante l'assenza di un divieto temporaneo di esercizio.

Esempio: estratto del casellario giudiziale, certificato di un'autorità giudiziaria o di polizia, eccetera.

- Documento comprovante le qualifiche professionali.

Si tratta della qualifica che conferisce il diritto di esercitare la professione se è regolamentata nello Stato membro in cui si è acquisita la qualifica o semplicemente della propria esperienza professionale. Nel caso in cui la professione non sia regolamentata, si tratta della qualifica che sancisce una formazione che ha preparato a esercitare la professione o, in assenza di qualifica, della propria esperienza professionale (si veda il trattino successivo).

- Documento comprovante che si è esercitata la professione in questione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci se né la professione né la relativa formazione è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti (si vedano le domande 9 e 12). Tale documento può essere fornito con qualunque mezzo: attestazione del datore di lavoro, scheda fiscale, eccetera.

- Documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza (ad esempio agente di sicurezza privato), sempre che lo Stato membro ospitante richieda la medesima prova dai propri cittadini.

21) L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere che si forniscano documenti originali o copie certificate conformi?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante non può richiedere che le si consegnino documenti originali; potrebbe viceversa richiedere copie certificate conformi dei documenti essenziali come qualifiche professionali e documenti comprovanti l'esperienza professionale.

Se non si è in grado di fornire copie certificate conformi di uno o più documenti richiesti, l'autorità competente deve sincerarsi direttamente dell'autenticità del documento presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale si è legalmente stabiliti.

22) I documenti devono essere tutti tradotti e le traduzioni devono essere certificate?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere una traduzione dei documenti soltanto se realmente necessario per portare a termine l'iter di un fascicolo.

È possibile richiedere la traduzione certificata soltanto dei documenti essenziali.

Esempio: qualifiche professionali, certificati relativi all'esperienza professionale.

Tuttavia, a un medico, un infermiere responsabile dell'assistenza generale, un dentista, un'ostetrica, un veterinario, un farmacista o un architetto la cui qualifica figure nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE non è possibile richiedere una traduzione certificata della qualifica professionale perché ciò non è essenziale ai fini dell'esame della domanda di riconoscimento. L'autorità competente può infatti verificare facilmente la corrispondenza tra la denominazione della qualifica in questione e quella riportata nell'allegato.

L'autorità dello Stato membro ospitante non può neanche richiedere una traduzione certificata di documenti standard come carte di identità, passaporti, eccetera.

A ogni modo, si è liberi di scegliere di far certificare le proprie traduzioni da un'autorità competente del proprio Stato membro di provenienza o di quello ospitante. L'autorità dello Stato membro ospitante ha comunque l'obbligo di accettare le traduzioni certificate da un'autorità competente dello Stato membro di origine dell'interessato.

A.2 Regime generale

23) Dopo aver presentato la dichiarazione, quanto occorre attendere per esercitare l'attività?

È possibile esercitare l'attività nel territorio dello Stato membro ospitante immediatamente; non è necessario attendere che l'autorità dello Stato membro ospitante dia il proprio benestare (sempre che non si rientri nel regime derogatorio di cui alla successiva sezione A.3).

A.3 Regime derogatorio applicabile quando la professione comporta un rischio a livello di salute o sicurezza pubblica

24) La risposta alla domanda 23 è valida in ogni fattispecie?

Nel caso in cui la professione che si intende esercitare comporti un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, l'autorità dello Stato ospitante ha facoltà di procedere a un controllo della qualifica che può ritardare l'esercizio dell'attività.

25) Quali sono le professioni che comportano un rischio per la salute o la sicurezza pubblica interessate?

Per appurare quali siano le professioni che in uno Stato membro si ritiene comportino un rischio a livello di salute o sicurezza pubblica, è possibile rivolgersi al punto di contatto:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

26) Le professioni settoriali sono interessate?

Gli Stati membri non possono applicare il regime derogatorio a medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti nel momento in cui usufruiscono del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (si vedano le domande 42-45). Tali soggetti possono esercitare l'attività immediatamente (si veda la sezione A.2, domanda 23).

Esempio 1: un medico portoghese titolare del diploma "Carta de curso de licenciatura em medicina" usufruisce del riconoscimento automatico e, pertanto, non può essere soggetto a un controllo delle qualifiche.

Esempio 2: un architetto la cui qualifica non sancisca una formazione conforme alla direttiva 2005/36/CE non usufruisce del riconoscimento automatico e, pertanto, può essere oggetto di un controllo delle qualifiche.

27) Il controllo è sistematico?

No, la qualifica può essere controllata soltanto la prima volta in cui ci si reca nello Stato membro ospitante per prestarvi un servizio.

Esempio: un fisioterapista spagnolo ha lavorato in Francia per quattro mesi nel 2002 dopo aver ottenuto, in tale Stato membro, il riconoscimento della qualifica spagnola e intende nuovamente lavorare in Francia per un periodo limitato; la qualifica non può essere controllata in quanto lo è già stata nel 2002.

28) Nell'ipotesi di un controllo delle qualifiche, è necessario fornire ulteriori informazioni e/o documenti?

L'autorità preposta al controllo di una qualifica può richiedere che le vengano fornite le seguenti informazioni sulla formazione: durata complessiva degli studi, materie studiate e relativo numero di ore, parti rispettive di insegnamento teorico e pratico. Inoltre, l'autorità può richiedere informazioni in merito all'esperienza professionale, alla formazione professionale permanente, ai seminari e altre formazioni che siano state seguite in aggiunta alla formazione iniziale.

È nel proprio interesse fornire questo genere di informazioni in quanto ciò può agevolare il controllo della qualifica ed evitare ulteriori accertamenti (si veda la domanda 30).

Non fornendo tali informazioni, l'autorità, dovendo comunque prendere una decisione, si basa sugli elementi a sua disposizione.

29) **Quale decisione può prendere l'autorità competente?**

Le possibilità sono molteplici.

- L'autorità competente può decidere, esaminata la pratica, di non controllare le qualifiche.

Esempio: l'autorità competente ha già esaminato qualifiche analoghe e ritiene che i titolari di tali qualifiche non possano arrecare gravi danni alla salute o alla sicurezza del beneficiario del servizio.

L'autorità competente può decidere, esaminata la pratica, di controllare le qualifiche e, a seguito di tale esame, autorizzare il soggetto a effettuare la prestazione o vietargli di effettuarla (*per esempio, al soggetto è vietato l'esercizio nel suo Stato membro di stabilimento*), oppure di imporgli ulteriori accertamenti (si veda la domanda 30).

Se l'autorità impone ulteriori accertamenti, il soggetto viene portato a conoscenza della decisione finale dell'autorità che può autorizzarlo a effettuare la prestazione (in caso di esito positivo) o vietargli di effettuarla (in caso di esito negativo) soltanto dopo essersi sottoposto a tali accertamenti.

Se si esercita una professione nel campo dell'artigianato, del commercio o dell'industria e tale professione pone un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, l'autorità può verificare se si è maturato il numero di anni di esperienza professionale necessario per usufruire del riconoscimento automatico nell'ambito del regime di stabilimento (si vedano le domande 45-47). Ove del caso, l'autorità autorizza il soggetto a effettuare la prestazione. Non è possibile procedere ad alcun controllo aggiuntivo e non può essere disposto alcun ulteriore accertamento.

30) **Quale ulteriore accertamento può essere disposto dall'autorità competente e in quali casi?**

L'autorità competente può disporre ulteriori accertamenti se sussistono differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e quella prevista dallo Stato membro ospitante e le differenze riscontrate sono tali da nuocere alla salute o alla sicurezza dei beneficiari del servizio.

Prima di disporre ulteriori accertamenti, l'autorità deve verificare se l'esperienza professionale, la formazione permanente e le formazioni complementari eventualmente seguite dal soggetto possano colmare tali lacune. Tuttavia, l'autorità

può procedere alla verifica in questione prima di prendere la propria decisione soltanto se le sono state comunicate le informazioni necessarie allo scopo.

Se non disponeva di tali informazioni nel momento in cui ha preso la decisione di procedere a ulteriori accertamenti, l'autorità competente deve innanzi tutto offrire al soggetto l'opportunità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze mancanti attraverso l'esperienza professionale, la formazione permanente o formazioni complementari.

Se l'interessato non è in grado di fornire prove in tal senso, l'autorità competente potrebbe richiedere una prova attitudinale o un tirocinio di breve durata.

In caso di esito negativo, il soggetto deve avere la possibilità di ripresentarsi alla prova o frequentare nuovamente il tirocinio.

31) Entro quale termine l'autorità competente deve prendere una decisione?

La decisione di autorizzare la prestazione, vietarla o procedere a ulteriori accertamenti viene presa nel migliore dei casi un mese dopo il ricevimento della dichiarazione e dei documenti allegati (nel caso in cui non si sia incontrato alcun problema nell'esame della pratica) e nel peggiore dei casi quattro mesi dopo il ricevimento della dichiarazione e dei documenti allegati (nel caso in cui si siano incontrate difficoltà nell'esame della pratica).

Se l'autorità competente decide di disporre ulteriori accertamenti, la decisione finale viene comunicata dopo aver sottoposto il soggetto a tali accertamenti, per cui il termine è prorogato. Gli accertamenti ulteriori devono essere predisposti entro il mese successivo alla decisione.

Pertanto, se si è oggetto di ulteriori accertamenti superati con esito positivo, è possibile effettuare la prestazione nel migliore dei casi due mesi dopo il ricevimento della dichiarazione e dei documenti allegati da parte dell'autorità competente (nel caso in cui non si sia incontrato alcun problema nell'esame della pratica) e nel peggiore dei casi cinque mesi dopo il ricevimento della dichiarazione e dei documenti allegati da parte dell'autorità competente (nel caso in cui si siano incontrate difficoltà nell'esame della pratica).

Per ulteriori informazioni sui termini, consultare il codice di condotta (segnatamente la sua sezione 8): http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs

32) Che cosa succede se l'autorità competente non risponde entro i termini previsti?

Se si soddisfano i requisiti per avvalersi delle norme della direttiva in materia di libera prestazione di servizi (si veda la domanda 14) e l'autorità competente non risponde

entro i termini previsti, scaduti i termini è possibile effettuare la prestazione nel territorio dello Stato membro ospitante.

A.4 Norme relative all'esercizio

33) Quali sono le norme da rispettare nell'esercizio dell'attività?

È necessario rispettare le norme della deontologia professionale direttamente correlate alle qualifiche professionali in vigore nello Stato membro ospitante (per esempio, uso dei titoli, norme in materia di colpa professionale, disposizioni disciplinari applicabili al riguardo, eccetera).

34) Quali sono le norme dalle quali si è dispensati?

Si tratta delle norme seguenti:

- autorizzazione e iscrizione o affiliazione a un organismo professionale; è tuttavia possibile che sia prevista un'iscrizione temporanea o proforma, sempre che non ritardi né complichino la prestazione. Non occorre che il soggetto provveda a tale iscrizione perché, ove del caso, devono provvedervi le autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- iscrizione a un organismo previdenziale: è tuttavia necessario segnalare a tale organismo la prestazione anticipatamente o, in caso di emergenza, successivamente.

B. STABILIMENTO

Quando ci si stabilisce in un altro Stato membro per esercitare una professione regolamentata, si è soggetti a un controllo della propria qualifica. È necessario adempiere a una serie di formalità e si è sottoposti a un determinato iter. L'obiettivo delle domande che seguono è illustrare tali formalità e i diritti di cui si gode nell'ambito della procedura di riconoscimento.

B.1 Elementi comuni a tutte le professioni

35) A chi rivolgersi per presentare domanda di riconoscimento?

Il punto di contatto (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf) può indicare dove presentare domanda di riconoscimento e fornire informazioni sull'iter da seguire.

Se lo si desidera è tuttavia possibile presentare direttamente la domanda di riconoscimento allo sportello unico previsto dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno¹¹. Attraverso tale sportello è possibile adempiere a tutte le formalità ed espletare tutti gli iter necessari per l'esercizio della professione nello Stato membro ospitante, compresa la presentazione della domanda di riconoscimento. Lo sportello unico sarà istituito negli Stati membri a partire dal 28 dicembre 2009.

36) Quali documenti può richiedere l'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende lavorare?

36.a. Documenti riguardanti tutte le professioni

L'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare un'attività professionale può richiedere la presentazione dei seguenti documenti:

- **documento comprovante la nazionalità** (per esempio, copia della carta di identità);
- **documento comprovante che si è titolari dell'attestato di competenza professionale o del titolo di formazione** che prepara o dà accesso alla professione in questione (per esempio, copia dell'attestato o del titolo); ciò, tuttavia, non può essere richiesto se si soddisfano i requisiti previsti per usufruire del riconoscimento automatico basato sulla sola esperienza professionale (si vedano le domande 47-49);
- **documento comprovante l'esperienza professionale** se si è titolari di una qualifica acquisita in un paese terzo e tale qualifica è già stata riconosciuta da un altro Stato membro; in tal caso, l'autorità competente dello Stato membro nel quale si intende esercitare un'attività professionale può richiedere un certificato, rilasciato dallo Stato membro che ha riconosciuto la qualifica, comprovante che si è effettivamente esercitata la professione per almeno tre anni nel suo territorio (si veda la domanda 6);
- Se previsto anche per i cittadini dello Stato membro in questione:
 - **documento comprovante l'onorabilità, la moralità o l'assenza di fallimenti, sospensioni o divieti di esercizio della professione per grave colpa professionale o reato penale;**
 - **certificato medico di idoneità** rilasciato da un'autorità competente, che può essere un medico non convenzionato (medicina generale o specialista, a seconda del certificato richiesto);
- **documento comprovante la capacità finanziaria e la copertura assicurativa.**

¹¹ Ciascuno Stato membro può decidere se intende utilizzare questo strumento per il personale e i professionisti della sanità (ad esclusione dei veterinari) nella misura in cui questi non rientrano nella direttiva 2006/123/CE.

36.b. Documenti specifici delle professioni settoriali

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **certificato detto di “conformità”**: si tratta di un certificato rilasciato dallo Stato membro di provenienza comprovante che la qualifica è esattamente quella di cui alla direttiva;
- **certificato di variazione di denominazione** (esclusi gli architetti): ciò nell'ipotesi in cui la denominazione della qualifica che soddisfa i requisiti minimi di formazione non coincida con quella riportata nell'allegato corrispondente della direttiva;
- **attestazione di una pratica professionale di almeno un anno per un'ostetrica** che ha frequentato una formazione di infermiera responsabile dell'assistenza generale seguita da una formazione di ostetrica di 18 mesi, oppure **attestazione di una pratica professionale di almeno due anni** se si è acquisita una formazione di ostetrica di almeno tre anni il cui accesso non sia subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso alle università o agli istituti di insegnamento superiore;
- **attestazione dello Stato membro di origine relativa all'esercizio effettivo e lecito della professione in questione (generalmente per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni antecedenti al rilascio dell'attestazione)**:
 - nel caso di un medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica o farmacista che abbia ottenuto la qualifica prima della data di riferimento stabilita nell'allegato V della direttiva e la qualifica non soddisfa i requisiti minimi di formazione previsti, come in altre situazioni specifiche contemplate dalla direttiva (per esempio, titoli di formazione conseguiti nell'ex Jugoslavia, oppure titoli di formazione medica in stomatologia conseguiti in alcuni Stati membri in vista del riconoscimento come dentista);
 - nel caso di un architetto che non possieda le qualifiche di cui all'allegato V o all'allegato VI, nonché in altre situazioni specifiche contemplate dalla direttiva (per esempio, titoli di formazione conseguiti nell'ex Jugoslavia); in taluni casi, l'attestazione deve altresì precisare che si è stati autorizzati ad assumere il titolo professionale di architetto nello Stato di origine prima della data specificata nella direttiva, a seconda dello Stato membro in questione.

36.c. Documenti specifici delle professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **attestazione rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di provenienza riportante la natura e il periodo di esercizio dell'attività in questione;**
- in taluni casi può essere anche richiesto un **documento comprovante la formazione.**

36.d. Documenti specifici delle professioni del sistema generale

L'autorità competente dello Stato membro in cui si intende esercitare un'attività professionale può richiedere:

- **documento comprovante un'esperienza professionale di almeno due anni per la professione in questione:** tale prova può essere richiesta quando né la professione né la formazione è regolamentata nello Stato membro di origine, ma la professione è regolamentata nello Stato membro ospitante (si vedano le domande 9 e 12); vanno considerati tutti i documenti; non si è dunque tenuti a fornire un certificato rilasciato dall'autorità competente; lo Stato membro ospitante deve, per esempio, accettare buste paga o attestazioni del datore di lavoro; è comunque fondamentale che il documento circoscriva chiaramente l'attività professionale;
- **informazioni concernenti la formazione,** ma unicamente nella misura necessaria per accertare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione nazionale richiesta; di norma, è sufficiente fornire le seguenti informazioni: informazioni relative alla durata complessiva degli studi, alle materie studiate e relativo numero di ore, nonché, ove del caso, alle parti rispettive di insegnamento teorico e pratico.

37) È possibile fornire di propria iniziativa ulteriori documenti ed è consigliabile farlo?

Se la professione rientra nel sistema generale, è nel proprio interesse fornire il maggior numero di informazioni possibile all'autorità competente nei seguenti ambiti: esperienza professionale, formazione professionale permanente, seminari e altre formazioni seguite in aggiunta alla formazione iniziale. Ciò può infatti agevolare il riconoscimento della propria qualifica e segnatamente consentire di evitare, interamente o parzialmente, di doversi sottoporre a una prova attitudinale o seguire un tirocinio di adattamento prima del riconoscimento della qualifica (si vedano le domande 51 e 52).

Non fornendo tali informazioni, l'autorità, dovendo comunque prendere una decisione, si basa sugli elementi a sua disposizione.

38) L'autorità competente può richiedere che vengano forniti documenti originali o copie certificate conformi?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante non può richiedere che le si consegnino documenti originali; potrebbe viceversa richiedere copie certificate conformi dei documenti essenziali come qualifiche professionali e documenti comprovanti l'esperienza professionale.

Se non si è in grado di fornire copie certificate conformi di uno o più documenti richiesti, l'autorità competente deve sincerarsi direttamente dell'autenticità del documento presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale si è legalmente stabiliti.

39) I documenti devono essere tutti tradotti?

L'autorità competente dello Stato membro ospitante può richiedere una traduzione dei documenti soltanto se realmente necessario per portare a termine l'iter di una domanda di riconoscimento.

È possibile richiedere la traduzione certificata soltanto dei documenti essenziali.

Esempio: qualifiche professionali, certificati relativi all'esperienza professionale.

Tuttavia, per un medico, un infermiere responsabile dell'assistenza generale, un dentista, un'ostetrica, un veterinario, un farmacista o un architetto la cui qualifica figura nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, non è possibile richiedere una traduzione certificata della qualifica professionale perché ciò non è essenziale ai fini dell'esame della domanda di riconoscimento. L'autorità competente può infatti verificare facilmente la corrispondenza tra la denominazione della qualifica in questione e quella riportata nell'allegato.

L'autorità dello Stato membro ospitante non può neanche richiedere una traduzione certificata di documenti standard come carte di identità, passaporti, eccetera.

A ogni modo, si è liberi di scegliere di far certificare le proprie traduzioni da un'autorità competente del proprio Stato membro di provenienza o di quello ospitante. L'autorità dello Stato membro ospitante ha comunque l'obbligo di accettare le traduzioni certificate da un'autorità competente del proprio Stato membro di origine.

40) Entro quale termine deve essere esaminata una domanda di riconoscimento?

Innanzitutto l'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento della pratica entro un mese dal suo ricevimento segnalando gli eventuali documenti mancanti.

L'autorità competente è chiamata a prendere una decisione debitamente motivata entro il più breve tempo possibile dalla presentazione della pratica completa e comunque entro e non oltre tre mesi per i casi che rientrano nel regime di riconoscimento automatico (si vedano le domande 42-45) ed entro e non oltre quattro mesi per i casi

che rientrano nel regime generale di riconoscimento dei diplomi (si vedano le domande 49-60) e nel regime di riconoscimento automatico dell'esperienza professionale (si vedano le domande 46-48). In caso di inosservanza del termine, si veda la domanda 63.

41) Quali diritti conferisce il riconoscimento?

Il riconoscimento conferisce il diritto di esercizio della professione in questione. È pertanto possibile iniziare a esercitare la professione alle medesime condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro ospitante. Nello Stato membro ospitante si è soggetti alle stesse norme (legislative, regolamentari, amministrative e deontologiche) cui devono sottostare i suoi cittadini, rispettando segnatamente l'ambito di attività della professione circoscritto in tale Stato. In caso di esercizio della professione come lavoro dipendente, si ha il diritto di candidarsi per occupare i posti di lavoro offerti nello Stato ospitante e partecipare alle procedure di selezione del personale indette in tale paese (colloqui, esame di documentazioni, concorsi, eccetera) esattamente come i titolari di diplomi nazionali.

B. 2 Professioni settoriali

Si tratta delle professioni i cui requisiti minimi di formazione sono stati armonizzati a livello comunitario: medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista o architetto.

42) Come si svolge l'esame della domanda?

La qualifica rientra, in linea di principio, nel regime di riconoscimento automatico dei diplomi (si vedano le domande 43 e 44). Ciò implica che l'autorità competente dello Stato membro ospitante non può controllare la formazione e, pertanto, non può richiedere documenti che specificino il contenuto della formazione acquisita.

Se si è in possesso di una qualifica acquisita in un paese terzo all'Unione, che tuttavia è già stato oggetto di un primo riconoscimento da parte di uno Stato membro, il quale ha attestato che si è esercitata la professione in questione per almeno tre anni nel suo territorio, il riconoscimento della qualifica non è automatico, ma interviene sulla base del regime generale di riconoscimento dei diplomi (si vedano le domande 45 e 49-60).

43) Quali requisiti occorre soddisfare per usufruire del riconoscimento automatico?

- **Medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario e farmacista**

È necessario essere in possesso della qualifica specificata per lo Stato membro in questione nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Tale qualifica deve sancire una formazione conforme ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. Il requisito generalmente è soddisfatto quando la formazione è stata intrapresa dopo la data di riferimento specificata nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione.

Esempio: un medico italiano ha conseguito il titolo di formazione "attestato di formazione specifica in medicina generale" dopo il 31 dicembre 1994 (si veda l'allegato V, punto 5.1.4); il titolo sancisce una formazione conforme alla direttiva, per cui si usufruisce del riconoscimento automatico.

- **Ostetrica**

Per svolgere questa professione è necessario essere in possesso della qualifica indicata per lo Stato membro interessato all'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Tale qualifica deve sancire una formazione conforme ai requisiti minimi di formazione istituiti dalla direttiva 2005/36/CE. Questo accade, in genere, se la formazione è iniziata dopo la data di riferimento indicata nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro interessati.

A seconda del tipo di formazione acquisita, si usufruisce o meno del riconoscimento automatico.

Pertanto, se si è frequentata una formazione a tempo pieno in ostetricia di almeno due anni o 3 600 ore il cui accesso sia subordinato al possesso di un titolo di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si usufruisce del riconoscimento automatico.

Viceversa, se si è acquisita una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, seguita da una formazione di ostetrica di 18 mesi, si usufruisce del riconoscimento automatico soltanto se si è esercitata la professione per almeno un anno.

Infine, se si è acquisita una formazione di ostetrica di almeno tre anni il cui accesso non sia subordinato al possesso di un diploma, un certificato o altri titoli che diano accesso alle università o agli istituti di insegnamento superiore, si usufruisce del riconoscimento automatico soltanto se si è esercitata la professione per almeno due anni.

- **Architetto**

A seconda del tipo di formazione acquisita, si usufruisce o meno del riconoscimento automatico.

Per usufruire del riconoscimento automatico, è necessario essere in possesso della qualifica specificata per lo Stato membro in questione nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Tale qualifica deve sancire una formazione conforme ai requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE. Il requisito è generalmente soddisfatto quando la formazione è stata intrapresa al massimo nell'anno accademico di riferimento specificato nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione.

Esempio: un architetto spagnolo in possesso del titolo di formazione "Título oficial de arquitecto" conferito dall'"Universidad Europea de Madrid", avendo intrapreso la formazione al massimo nel corso dell'anno accademico 1998/1999 (si veda l'allegato V, punto 5.1.7), può avvalersi del riconoscimento automatico.

Viceversa, un architetto italiano in possesso del titolo di formazione "Laurea specialistica in architettura" conseguito presso il "Politecnico di Bari", avendo intrapreso la formazione al massimo nell'anno accademico 1999/2000, ma non avendo ancora ottenuto il "Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione" richiesto in Italia in aggiunta al titolo di formazione (si veda l'allegato V, punto 5.1.7), non può avvalersi del riconoscimento automatico.

44) Si usufruisce del riconoscimento automatico se si è acquisita la qualifica prima della data di adesione del proprio paese all'Unione europea?

- **Medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e farmacista**

Se la qualifica sancisce una formazione intrapresa prima della data di riferimento specificata nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione (per esempio, 1° maggio 2004 per un infermiere responsabile dell'assistenza generale ceco – allegato V, punto 5.2.2, eccetera) e tale formazione non è conforme ai requisiti minimi di formazione, si usufruisce nondimeno del riconoscimento automatico se si è in grado di dimostrare, attraverso un'attestazione dello Stato membro di origine, che si è esercitata in maniera effettiva e lecita la professione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni antecedenti al rilascio dell'attestazione. Analogamente, nel caso in cui la qualifica rientri in una delle disposizioni concernenti i diritti acquisiti specifici delle professioni interessate della direttiva (per esempio, qualifiche ottenute nell'ex Jugoslavia, nell'ex Repubblica democratica tedesca, eccetera), si devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza professionale, comprovata da attestazioni, per usufruire del relativo riconoscimento automatico.

- **Architetto**

Se la qualifica sancisce una formazione intrapresa prima dell'anno accademico di riferimento specificato nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione (*per esempio, prima dell'anno accademico 2007/2008 per un architetto maltese – allegato V, punto 5.7.1*), anche se tale formazione non è conforme ai requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 2005/36/CE, è nondimeno possibile usufruire di un riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti, a condizione che si sia in possesso della qualifica specificata per lo Stato membro in questione nell'allegato VI della direttiva 2005/36/CE (vale a dire il titolo di formazione e l'eventuale certificato che lo accompagna). Il requisito è generalmente soddisfatto quando la formazione è stata intrapresa al massimo nell'anno accademico di riferimento specificato nell'allegato V della direttiva per la qualifica e lo Stato membro in questione.

Inoltre, qualora la qualifica sanzioni una formazione non specificata né nell'allegato V né nell'allegato VI della direttiva, si può nondimeno usufruire del riconoscimento automatico se si è in grado di dimostrare, attraverso un'attestazione dello Stato membro di origine, che si è stati autorizzati ad assumere il titolo professionale di architetto in detto Stato prima della data specificata nella direttiva e si è esercitata in maniera effettiva e lecita la professione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni antecedenti al rilascio dell'attestazione. Analogamente, nel caso in cui la qualifica rientri in una delle disposizioni concernenti i diritti acquisiti specifici della direttiva (*per esempio, qualifiche ottenute nell'ex Jugoslavia, nell'ex Repubblica democratica tedesca, eccetera*), si devono soddisfare i requisiti in materia di esperienza professionale, comprovata da attestazioni, per usufruire del relativo riconoscimento automatico.

45) Quale procedura di riconoscimento è applicabile quando non è possibile concedere il riconoscimento automatico?

Quando non è possibile concedere il riconoscimento automatico, il riconoscimento rientra nel sistema generale (si vedano le domande 49-60).

Poiché la direttiva prevede l'applicazione sussidiaria del regime generale soltanto in un numero limitato di casi, è anche possibile che il riconoscimento non rientri nel regime generale (titolo III, capitolo I). In tal caso si può ottenere il riconoscimento della qualifica in base all'articolo 43 del trattato relativo alla libertà di stabilimento. In tal caso, ai sensi del trattato l'autorità competente è tenuta a paragonare la formazione seguita con la formazione nazionale tenendo conto dell'esperienza professionale e delle formazioni complementari del soggetto interessato. Se rileva delle discordanze, può chiedere che vengano superate, ad esempio tramite una prova, un tirocinio o una formazione complementare in base alle norme nazionali.

B.3 Professioni nel campo dell'artigianato, dell'industria e del commercio

Quando si intende esercitare un'attività contemplata nell'allegato IV, è possibile usufruire del riconoscimento automatico delle qualifiche sulla base dell'esperienza professionale se si soddisfano i requisiti previsti dalla direttiva.

46) Come si svolge l'esame della domanda?

Alla luce dei documenti trasmessi, l'autorità competente dello Stato ospitante verifica in primo luogo se si soddisfano i requisiti per usufruire del riconoscimento automatico.

47) Quali requisiti occorre soddisfare per usufruire del riconoscimento automatico?

A seconda dell'attività che si intende esercitare, i requisiti a livello di esperienza professionale (eventualmente accompagnati da requisiti in materia di formazione) sono definiti nell'articolo 17, 18 o 19 della direttiva. È necessario che l'esperienza professionale in questione si riferisca all'attività che si intende esercitare nello Stato ospitante. La direttiva definisce tale esperienza in base alla natura (esercizio come lavoratore autonomo, imprenditore, lavoratore dipendente, eccetera) e alla durata (numero di anni di esercizio, data in cui è terminata l'esperienza, eccetera). In taluni casi, la direttiva prevede altresì il requisito di una formazione preliminare riconosciuta.

Per esempio, le attività legate all'estetica rientrano nell'elenco III, 4 dell'allegato IV della direttiva. L'articolo 19 della direttiva è pertanto applicabile. Se si è maturata un'esperienza professionale di tre anni consecutivi come estetista autonoma in Germania e tale esperienza non è terminata da oltre dieci anni, è possibile usufruire di un riconoscimento automatico in Grecia sulla base della sola esperienza professionale.

Viceversa, le attività legate all'acconciatura rientrano nell'elenco I, 3 dell'allegato IV e in tal caso si applica l'articolo 17. Se si possiede un'esperienza professionale di tre anni consecutivi come acconciatore autonomo in Germania, ciò non è sufficiente per usufruire del riconoscimento automatico in Grecia. A tal fine, occorre anche comprovare una formazione preliminare di almeno tre anni riconosciuta in Germania, oppure dimostrare che si è esercitata l'attività di acconciatore come lavoratore dipendente per almeno cinque anni. Si sarebbe anche potuto usufruire del riconoscimento automatico se si fosse posseduta un'esperienza di almeno sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o imprenditore nel campo dell'acconciatura in Germania, oppure un'esperienza di quattro anni in tale ambito accompagnata da una formazione preliminare riconosciuta di almeno due anni.

48) Quale procedura è applicabile quando non è possibile concedere il riconoscimento automatico?

Se l'attività che si intende esercitare nello Stato ospitante figura nell'allegato IV della direttiva, ma non si soddisfano i requisiti previsti per usufruire del riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale, il riconoscimento rientra nel regime generale (cfr. domande da 49 a 60).

(Per esempio, un'estetista con un solo anno di esperienza), il riconoscimento rientra nel regime generale (si vedano le domande 49-60).

B.4 Professioni coperte dal sistema generale

Si tratta di tutte le professioni che non possono usufruire di uno dei due regimi di riconoscimento automatico descritti nelle sezioni B.2 e B.3.

49) Come si svolge l'esame della domanda?

1) L'autorità competente preposta al controllo della qualifica verifica innanzi tutto se la qualifica sia stata ottenuta in uno Stato membro che regola la professione per la quale si domanda il riconoscimento della qualifica. Se lo Stato membro nel quale si è ottenuta la qualifica non regola né professione né la formazione che prepara a tale professione, l'autorità competente ha il diritto di richiedere che si dimostri di aver esercitato la professione in questione per almeno due anni nel corso degli ultimi dieci (si vedano le domande 9 e 12). Se non si è in grado di fornire tale prova, oppure se non si è maturata l'esperienza professionale richiesta, l'autorità competente ha la facoltà di non applicare le norme della direttiva 2005/36/CE alla domanda di riconoscimento.

Se si è ottenuta la qualifica in uno Stato terzo, l'autorità competente verifica se si sia effettivamente esercitata la professione in questione per almeno tre anni nello Stato membro che ha riconosciuto in primo luogo la qualifica. Tale esperienza professionale deve essere comprovata da un certificato rilasciato dallo Stato membro in questione. Soltanto a questa condizione si può usufruire della direttiva.

2) L'autorità competente verifica quindi il livello della qualifica tenuto conto dei criteri stabiliti dalla direttiva. La direttiva 2005/36/CE (articolo 11) suddivide le qualifiche professionali in cinque livelli: "a", "b", "c", "d" ed "e", in base alla durata e al livello di formazione sanzionato. Il livello "a" è il più basso, mentre il livello "e" è il più alto.

La direttiva prevede che l'autorità competente non possa negare il riconoscimento di una qualifica (fatte salve le domande da 50 a 52) se classificata allo stesso livello della qualifica richiesta sul piano nazionale o al livello immediatamente inferiore.

Esempio: la qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante è classificata al livello "c"; se la qualifica professionale del richiedente è classificata al livello "c" o "b", la direttiva è applicabile; se viceversa la qualifica è classificata al livello "a", la direttiva non è applicabile perché lo scarto di livello tra la qualifica del richiedente e la qualifica dello Stato membro ospitante è eccessivo.

Si deroga tuttavia a tale principio nel momento in cui la qualifica professionale richiesta nello Stato membro ospitante sanziona una formazione di quattro anni ed è classificata al livello "e". In tal caso, l'autorità competente non può negare il riconoscimento della qualifica del richiedente se è classificata al livello "e", "d" o "c", vale a dire due livelli inferiori.

Per appurare il livello della propria qualifica e quello della qualifica dello Stato membro ospitante, è possibile consultare il database della Commissione al seguente indirizzo

Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en

È inoltre possibile rivolgersi al punto di contatto nazionale al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

3) L'autorità competente procede infine a un raffronto tra la formazione acquisita dal richiedente e la formazione proposta a livello nazionale per accertare se sussistano differenze sostanziali. Per differenze sostanziali si intendono differenze notevoli riguardanti materie fondamentali per l'esercizio della professione.

Se si riscontrano differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione nazionale, l'autorità competente è chiamata a verificare se tali differenze non possano essere colmate dall'esperienza professionale o da qualunque formazione complementare seguita dal richiedente. Per questo è importante fornire all'autorità competente il maggior numero di informazioni possibile in tal senso.

Una volta concluso l'esame, l'autorità competente prende una decisione, che deve essere debitamente motivata.

50) Quale decisione può prendere l'autorità competente?

1) L'autorità competente può decidere di riconoscere la qualifica (si veda anche la domanda 41).

2) L'autorità competente può negare il riconoscimento della qualifica. Un diniego, tuttavia, può essere deciso soltanto in via eccezionale. Un diniego sarebbe giustificato, per esempio, se emergesse che la professione per la quale si è domandato il riconoscimento della qualifica non è la medesima per la quale si è qualificati.

Viceversa, un diniego non sarebbe giustificabile nell'ipotesi in cui, per esempio, lo scarto di livello tra la qualifica del richiedente e la qualifica dello Stato membro ospitante fosse eccessivo, oppure nel caso in cui non si fossero maturati i due anni di esperienza professionale richiesti perché si è ottenuta la qualifica in uno Stato membro che non regola né la professione né la formazione che prepara a tale professione. Nella fattispecie, l'autorità competente non è certo obbligata ad applicare la direttiva, ma resta tenuta, in virtù del trattato, a raffrontare la formazione del richiedente e la formazione nazionale tenuto conto dell'esperienza professionale maturata dal richiedente e delle sue formazioni complementari. Ove riscontri differenze, l'autorità può richiedere che siano colmate, per esempio, sottoponendosi a una prova, oppure seguendo un tirocinio o una formazione complementare.

3) L'autorità competente può altresì disporre ulteriori accertamenti prima del riconoscimento della qualifica (si vedano anche le domande 51 e 52) nel caso in cui abbia riscontrato differenze sostanziali tra la formazione del richiedente e la formazione nazionale che potrebbero essere colmate dall'esperienza professionale e/o da formazioni complementari.

51) Quali requisiti ulteriori possono essere imposti dall'autorità competente?

L'autorità competente può richiedere che venga superata una prova attitudinale o frequentato un tirocinio di adattamento di una durata massima di tre anni.

52) Nel caso in cui si richieda un tirocinio o una prova, l'autorità può scegliere tra il tirocinio e la prova?

In linea di principio, l'autorità non può scegliere. Spetta al richiedente optare per la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento. Vi sono tuttavia eccezioni a tale principio nei seguenti casi:

- per le professioni giuridiche,
- per le professioni i cui requisiti di formazione siano stati armonizzati, ma che non usufruiscono del riconoscimento automatico, eccettuati gli infermieri specializzati (si vedano le domande 42-45),
- per le professioni nel campo dell'artigianato, del commercio e dell'industria di cui all'allegato IV della direttiva che non usufruiscono del regime di riconoscimento automatico (si vedano le domande 46-48) nel caso in cui si abbia l'intenzione di stabilirsi come lavoratore autonomo o imprenditore se l'attività professionale presuppone la conoscenza e l'applicazione della regolamentazione nazionale specifica in vigore, sempre che ciò sia previsto anche per i cittadini del paese in questione;
- per le seguenti professioni, negli Stati membri specificati, l'autorità competente ha il diritto di disporre una prova attitudinale:
 - Francia: istruttore di sci, istruttore di immersione subacquea, istruttore di paracadutismo, guida di alta montagna, istruttore di speleologia;
 - Austria: istruttore di sci alpino, istruttore di sci di fondo, guida di scialpinismo, guida di montagna;
 - Italia: istruttore di sci, guida di montagna;
 - Germania (Baviera): istruttore di sci, istruttore di sci di fondo, guida di scialpinismo, guida di montagna;
 - Belgio: detective privato.

53) Come ci si prepara alla prova attitudinale o al tirocinio di adattamento?

Per quanto concerne la prova attitudinale, l'autorità competente o il punto di contatto può fornire informazioni sui corsi di preparazione eventualmente dispensati mettendo anche a disposizione elenchi di testi raccomandati e/o esempi di prove (sempre che tutto ciò sia disponibile).

In merito al tirocinio di adattamento, l'autorità competente o il punto di contatto può illustrare gli insegnamenti tratti da precedenti tirocini conclusi con esito positivo fornendo anche un elenco di testi raccomandati (se disponibile).

54) Occorre individuare da soli il tirocinio di adattamento?

Lo Stato membro ospitante può affidare la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento del tirocinio di adattamento a istituti e/o istruttori autorizzati. L'autorità competente deve mettere a disposizione del richiedente un elenco di istituti/persona responsabili del tirocinio di adattamento per la professione che si intende esercitare. Per quanto possibile, nell'ambito di tale elenco si deve lasciare al richiedente la libertà di scegliere l'istruttore e la sede di svolgimento del tirocinio.

In ogni caso, le condizioni del tirocinio non devono essere troppo restrittive.

La sede del tirocinio non deve trovarsi a una distanza geografica tale da rappresentare un ostacolo.

55) Come si svolge il tirocinio di adattamento?

Il tirocinio di adattamento si svolge sotto la responsabilità di un professionista qualificato e può accompagnarsi a una formazione complementare. Alla fine del tirocinio, si è sottoposti a una valutazione.

56) È possibile essere retribuiti nell'ambito del tirocinio di adattamento?

Ove previsto dalle strutture nazionali del paese ospitante, è possibile percepire una retribuzione durante il tirocinio di adattamento. Ciò, tuttavia, non costituisce un diritto.

Spetta al paese ospitante stabilire lo stato del richiedente, ma quando i tirocinanti usufruiscono di un determinato stato a livello nazionale, anche il richiedente deve poterne usufruire.

57) Qual è il contenuto della prova attitudinale?

L'unica finalità della prova attitudinale deve essere quella di verificare le conoscenze professionali del richiedente. La prova può riguardare soltanto le materie essenziali per l'esercizio della professione in merito alle quali si sono riscontrate differenze sostanziali. Tali materie devono essere state specificate con chiarezza nella decisione presa dall'autorità competente; tra le materie può figurare la conoscenza della deontologia applicabile alla specifica professione.

La prova attitudinale può essere teorica (per esempio, esame scritto) o pratica (per esempio, prova di sci su pista).

58) Quante prove attitudinali all'anno si devono organizzare?

Di norma, il numero di prove attitudinali va stabilito in base al numero di domande presentate. In ogni caso è necessario organizzare almeno due prove attitudinali all'anno. Per le attività stagionali, come quella di istruttore di sci, le prove devono concentrarsi nella prima parte della stagione.

59) È possibile presentarsi più volte alla prova attitudinale?

Sì, il richiedente deve avere la facoltà di ripresentarsi alla prova in caso di esito negativo. Spetta tuttavia allo Stato membro ospitante stabilire il numero massimo di volte in cui il richiedente ha il diritto di ripresentarsi alla prova tenuto conto delle norme in vigore a livello nazionale.

60) Entro quale termine l'autorità competente deve prendere una decisione dopo la prova attitudinale o il tirocinio di adattamento?

La direttiva non fissa alcun termine specifico, ma l'autorità competente è tenuta a prendere la decisione con la massima celerità possibile.

III. SPESE

61) È possibile che si richieda all'interessato di concorrere alle spese per l'esame della sua pratica?

Se si usufruisce del regime di dichiarazione nell'ambito della libera prestazione di servizi (si veda la sezione A.2, domanda 23), il richiedente non è tenuto a versare alcun contributo finanziario. Infatti, in tal caso, l'autorità dello Stato ospitante non deve esaminare alcuna pratica.

Viceversa, nelle altre fattispecie, potrebbe essere richiesto il versamento di un certo importo per l'esame della domanda. Tale importo non può tuttavia superare il costo reale del servizio fornito e deve essere paragonabile a quello corrisposto dai cittadini del paese in questione in circostanze analoghe.

62) È possibile che si richieda all'interessato un contributo finanziario per una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento?

Per l'organizzazione della prova attitudinale o del tirocinio di adattamento, l'interessato potrebbe essere chiamato a versare una certa somma. Tale somma non può tuttavia superare il costo reale del servizio fornito e deve essere paragonabile a quella corrisposta dai cittadini del paese in questione in circostanze analoghe.

IV. RICORSI

63) Quali sono i diritti in materia di ricorso giurisdizionale?

La decisione di diniego della domanda (o la disposizione di ulteriori accertamenti come, per esempio, prova attitudinale, tirocinio di adattamento) deve specificare le motivazioni del diniego. In caso contrario, il richiedente ha il diritto di esigere che gli vengano comunicate. Qualora non riceva alcuna comunicazione o intenda contestare le motivazioni, l'interessato ha il diritto di presentare ricorso di tipo giurisdizionale dinanzi a un organo competente dello Stato membro ospitante. Il ricorso giurisdizionale intentato nello Stato membro ospitante consente di verificare la legalità della decisione di diniego alla luce del diritto comunitario.

Nell'ambito del regime di stabilimento (si veda la **sezione II**) è inoltre possibile presentare ricorso ove la decisione non venga presa entro il termine previsto. Infatti, fintantoché non viene presa una decisione, il richiedente non ha il diritto di esercitare la professione nel territorio dello Stato membro ospitante. Nel quadro del regime di libera prestazione di servizi (si veda la **sezione I**) non è viceversa necessario presentare ricorso perché in assenza di una decisione presa entro i termini previsti l'interessato ha il diritto di effettuare la prestazione.

In alcuni Stati membri è anche possibile fare un ricorso amministrativo. Il punto di contatto potrà fornire tutte le informazioni utili sulle possibilità di ricorso a livello nazionale:

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf

V. REQUISITI LINGUISTICI

64) È possibile esigere che il richiedente conosca la lingua dello Stato membro ospitante?

Lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente abbia una certa conoscenza della lingua del paese ospitante se ciò è giustificato alla luce della natura della professione che intende esercitare. In ogni caso, i requisiti linguistici non devono superare quanto oggettivamente necessario per l'esercizio della professione in questione (vocabolario, conoscenza orale e/o scritta, attiva e/o passiva).

È opportuno peraltro sottolineare che, prescindendo dalla specifica professione regolamentata, l'iter della pratica si svolge nella lingua dello Stato membro ospitante e l'eventuale prova attitudinale o tirocinio di adattamento richiesto (si vedano le domande 51 e 52) avvengono nella lingua di tale Stato membro.

La procedura di riconoscimento di una qualifica e l'eventuale verifica delle conoscenze linguistiche sono due procedure distinte. Il riconoscimento della qualifica professionale non può essere negato o respinto perché non si hanno le conoscenze linguistiche appropriate.

Vi è tuttavia un'eccezione, ossia quando le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della qualifica (*per esempio, ortofonista, professore che insegna la lingua del paese ospitante*).

65) È possibile richiedere sistematicamente un esame linguistico?

Lo Stato membro ospitante non può richiedere sistematicamente un esame linguistico. Ciascuno dei seguenti documenti costituisce una prova sufficiente delle conoscenze linguistiche:

- copia dei titoli conseguiti nella lingua dello Stato membro ospitante;
- copia del titolo comprovante la conoscenza della lingua o delle lingue dello Stato membro ospitante (per esempio, diploma universitario, qualifica rilasciata da una camera di commercio, qualifica rilasciata da un organismo di formazione in lingue riconosciuto come, il Goethe Institut, eccetera);
- documento comprovante una precedente esperienza professionale nello Stato membro ospitante.

Può essere disposto un colloquio o una prova (orale e/o scritta) soltanto se il richiedente non è in grado di fornire uno dei suddetti documenti.

VI. A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI PROBLEMI

66) Chi può fornire assistenza a livello nazionale?

1) Se si incontrano difficoltà nell'ambito della procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali, è possibile rivolgersi al **punto di contatto** nazionale.

2) È anche possibile rivolgersi al **Servizio di orientamento per i cittadini (SOC)**.

Tale servizio si avvale di esperti giuridici indipendenti che forniscono gratuitamente consulenze personalizzate sui diritti dei cittadini europei. Le risposte sono fornite nella lingua dell'interessato entro un termine di una settimana.

Per ulteriori informazioni sul servizio, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_it.htm

3) È infine possibile rivolgersi alla rete **SOLVIT**.

SOLVIT è una rete per la risoluzione di problemi online in cui gli Stati membri dell'Unione europea collaborano per risolvere concretamente i problemi derivanti dall'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno da parte delle amministrazioni pubbliche. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell'Unione (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein). I centri SOLVIT fanno parte dell'amministrazione nazionale e si impegnano a fornire soluzioni concrete a problemi concreti entro dieci settimane da quando viene presentato il caso. SOLVIT è un servizio gratuito. Si richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che se ci si avvale di SOLVIT i termini di ricorso a livello nazionale non vengono sospesi. Viceversa, se si decide di presentare ricorso a livello nazionale, non si ha più la possibilità di avvalersi di SOLVIT.

Per ulteriori informazioni su SOLVIT, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm.